ARSIAL Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° **56** del **13/02/2024**

Struttura proponente: AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA			**Proposta n**. 323 **del** 13/02/2024
CODICE CRAM: DG.009	**Ob. Funz.:**	**CIG:**	**CUP:**
Oggetto: cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 53AB sita in Comune di Canino, assegnata al sig. Giulio Di Carli ed autorizzazione alla relativa richiesta al Conservatore dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI **NO**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore	
Data 13/02/2024	*Firma Bonci Eurosia*
Responsabile P.O.	
Data 13/02/2024	*Firma Daniela Moscatelli*
Responsabile del procedimento	
Data 13/02/2024	*Firma Daniela Moscatelli*
Dirigente di AREA	
Data 13/02/2024	*Firma Robusto Vincenzo Rosario*

ARSIAL | Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

OGGETTO: cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 53AB sita in Comune di Canino, assegnata al sig. Giulio Di Carli ed autorizzazione alla relativa richiesta al Conservatore dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 17 Agosto 2022, n. 690/RE, con la quale è stata disposta l'assunzione del Dott. Vincenzo Rosario Robusto, nel ruolo del personale dirigenziale dell'Agenzia ARSIAL a tempo pieno e indeterminato ed è stato conferito al medesimo l'incarico di dirigente dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA, per la durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;

PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arsial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;

CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

VISTO il parere legale prot. 416 del 16 febbraio 2023, redatto a cura dell'Area Affari Legali e Gestione Contenzioso come riscontro alla nota dell'Area Patrimonio, prot. 271 del 01 febbraio 2023 afferente le materie giuridiche relative alle cancellazioni del vincolo di riservato dominio;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Alessandro Tappella, notaio in Canino, del 10 dicembre 1951, rep. n. 2858, registrato a Valentano il 28 dicembre 1951, al n. 273, Vol. XVI e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 9 gennaio 1952, al n. 141 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale e del Territorio del Fucino, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Giulio Di Carli fu Giovanni, due appezzamenti di terreno, contraddistinti nella ripartizione interna dell'Ente come quota n. 53AB, siti in Comune di Canino e più precisamente:

- Quota n. 53A, località Il Pidocchio della superficie di circa ha 03.64.45, distinto in catasto alla Sez. III con i mappali nn. 10/2 parte– 1/1 parte – 1/3 parte, confinante con strada Pidocchio, quote 54A, 52A, 48A, 47B,
- Quota n. 53B, località Poggio Olivastro della superficie di circa ha 00.82.40, distinto in catasto alla Sez. III con il mappale nn. 13/5 parte, confinante con proprietà Ente, quote 49B, 47B.

Il godimento del fondo competeva all'assegnatario a partire dal 1° agosto1952;

ATTESO che con deliberazione dell'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale n. 3305, del 6 settembre 1955, registrata a Roma il 22 settembre 1955, al n. 9198, vol. 623, formalizzata con scrittura privata a firmata del dr. Mario Pulcini, notaio in Roma, del 25 febbraio 1957, registrata a Roma il 4 marzo 1957, al n. 27369, vol. 641, trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 6 maggio 1957, al n. 2114 del Registro Particolare, a seguito del decesso del sig. Giulio Di Carli, avvenuto in data 27 novembre 1954, è stato autorizzato il subentro del sig. Giovanni Di Carli, nato a Canino il 12 maggio 1929, il quale, fermi restando gli obblighi assunti dal suo dante causa, nessuno escluso ed i diritti a questo spettanti, ha accettato di succedere nel rapporto di assegnazione e vendita con patto di riservato dominio del fondo, costituente la quota n. 53AB, sito nel Comune di Canino, distinto in catasto alla Sez. III con i mappali nn. 10/2 – 1/1 – 1/3 parte – 13/5 parte, della superficie complessiva di

ha 04.46.85, successivamente introdotto in Catasto dello stesso Comune al foglio 38, particella 5 ed al foglio 21, particella 32 per la superficie complessiva di ha 04.48.10;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Fabrizio Fortini, notaio in Canino, del 14 gennaio 1993, rep. n. 7122, registrato a Viterbo il 2 febbraio 1993, al n. 721, Mod. 1V e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 2 febbraio 1993, al n. 1319 del Registro Particolare, il sig. Giovanni Di Carli, sopra generalizzato, ha venduto, alla sig.ra Fiammetta Maccarri, nata a (omissis), la quale ha accettato ed acquistato il terreno, sito in Comune di Canino, distinto in catasto al foglio 38, particella 5, della superficie di ha 03.63.00, costituito dalla quota 53A;

CONSIDERATO E PRESO ATTO che la sig.ra Fiammetta Maccarri con istanza del 13 novembre 2023, prot. n. 12070, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 310 del 12 febbraio 2024, redatta dal tecnico incaricato, con la quale ha comunicato che il fondo in oggetto non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche e strade;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 299 del 12 febbraio 2024, redatta dal tecnico incaricato, relativa alla quota 53AB, sita in comune di Canino al foglio 38, particella 5 ed al foglio 21, particella 32 per la superficie di complessiva ha 04.48.10;

CONSIDERATO che l'Ente, non avendo da oltre un trentennio la detenzione materiale del terreno in oggetto, dichiara espressamente di non essere responsabile, a nessun titolo, di ogni e qualsiasi accadimento o evento verificatisi nel citato periodo, nonché di ogni e qualunque attività eseguita dai possessori senza espressa autorizzazione dell'Ente come meglio specificato nella relazione prot. 299 del 12 febbraio 2024;

CONSIDERATO, altresì, che l'Ente dichiara, in relazione all'eventuale esistenza di materiali inquinanti e/o inquinati che possano essere rinvenuti all'interno di quanto in oggetto del presente atto di non averne alcuna conoscenza e di non assumere alcun onere relativo, ivi compreso lo smaltimento, interramento, messa in sicurezza o quanto altro previsto dalle vigenti norme in materia;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data della prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse e la relazione "allegato A", che forma parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Giulio Di Carli, sopra generalizzato, con atto a rogito notaio Alessandro Tappella, del 10 dicembre 1951, rep. n. 2858, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del Comune di Canino al foglio 38, particella 5 ed al foglio 21, particella 32 per la superficie complessiva di ha 04.48.10, costituente la quota n. 53AB, nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in applicazione all'art. 4 del Regolamento Regionale n. 7/2009, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni del capitolato, allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Conservatore da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

ARSIAL

ALLEGATO "A"

AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA
P.L Rapporto con gli assegnatari e Partecipazioni Societarie
EB/eb

RELAZIONE

Assegnatario: sig. Giulio Di Carli fu Giovanni;
Matricola: n. 535/B;

Contratto: del 10 dicembre 1951, rep. n. 2858;

Quota: n. 53AB, sita in Comune di Canino, località Il Pidocchio e Poggio Olivastro, di ha 04.48.10;

Dati Catastali: foglio 38, particella 5 ed al foglio 21, particella 32;
Confini - Quota n. 53A: strada Pidocchio, quote 54A, 52A, 48A, 47B,
- **Quota n. 53B:** proprietà Ente, quote 49B, 47B.

Con istanza del 13 novembre 2023, prot. n. 12070, l'avente titolo, la sig.ra Fiammetta Maccarri, ha richiesto all'Agenzia la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente la quota 53AB, sita in Comune di Canino, si è provveduto a richiedere con nota prot. 3340 del 18 dicembre 2023 una relazione tecnica, acquisita agli atti con la nota prot. 310 del 12 febbraio 2024, dalla quale emerge che il fondo non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche e strade. Con nota prot. 299 del 12 febbraio 2024 è stata acquisita agli atti la relazione tecnica, con la quale è stata eseguita l'istruttoria necessaria per la cancellazione del vincolo di riservato dominio.

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Viterbo, 12 febbraio 2024

ESTENSORE
Eurosia Bonci

f.to Eurosia Bonci